

Contributi: Circolare PC/05/CO del 29 gennaio 2001

Contributi: Circolare PC/05/CO del 29 gennaio 2001

Oggetto: contributo aggiuntivo di cui all'articolo 3 ter della legge n.438 del 1992.

Servizio Riscossione Contributi E Vigilanza
PROT. N. PC/5/CO DEL 29/1/2001

**A TUTTE LE AZIENDE
EDITORIALI
Loro Sedi**

**ALLA F.N.S.I.
Roma**

**ALLA F.I.E.G.
Roma - Milano**

**AGLI UFFICI DI
CORRISPONDENZA
Loro Sedi**

**ALLA CASAGIT
Roma**

Circolare

Oggetto: contributo aggiuntivo di cui all'articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992.

1.

Si comunica che, relativamente all'anno 2001, la fascia retributiva oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art. 3 ter legge n. 438/92 è pari a lire 67.851.000 (importo pari al minimo di retribuzione contrattuale annuo del redattore ordinario maggiorato del 20%). L'importo indicato, rapportato a 12 mesi, è pari a lire 5.654.000. Le procedure di riscossione del contributo anzidetto, come è stato già comunicato in precedenza, sono state uniformate a quelle adottate dall'INPS. Pertanto il pagamento del contributo deve essere effettuato con frequenza mensile, contestualmente alla restante contribuzione. Il sistema della mensilizzazione può rendere necessarie operazioni di conguaglio, che dovranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di ogni anno; in tale mensilità va altresì effettuato il conguaglio riferito alla mensilità aggiuntiva corrisposta nel mese di giugno. Relativamente ai dipendenti per i quali viene a cessare il rapporto di lavoro in corso d'anno, il conguaglio, se necessario, va effettuato con la denuncia relativa al mese nel quale si è verificata la cessazione. Sempre in presenza di interruzione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi che il giornalista abbia percepito una retribuzione mensile superiore a lire 5.654.000, ed abbia quindi dovuto corrispondere l'aliquota aggiuntiva di cui alla legge n. 438/92, pur non avendo maturato - al momento dell'interruzione - una retribuzione complessiva superiore a lire 67.851.000, l'Azienda sarà tenuta ad effettuare

un conguaglio a favore del giornalista di importo pari alle ritenute effettuate ai sensi della legge n. 438/92.

Per consentire il calcolo delle ritenute da effettuare, le Aziende, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno rilasciare al giornalista (inviandone copia all'INPGI) una dichiarazione attestante le retribuzioni corrisposte nell'anno; il giornalista, qualora nel corso dello stesso anno inizi un nuovo rapporto di lavoro, dovrà consegnare tale certificazione al nuovo datore di lavoro che ne dovrà tener conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 ter della citata legge n. 438/92.

L'eventuale omissione sarà sanzionata ai sensi delle leggi n. 48/88 e n. 662/96. La procedura DASM è stata resa coerente con le predette disposizioni.

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza

(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ \(#top\) torna in alto \(#top\) ▲](#)